

ORDINANZA N. 38

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO PERMANENTE DI TAGLIO E POTATURA DI ALBERI, PIANTE, SIEPI E RAMI DI PRIVATI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.

IL SINDACO

Nella Sua qualità di Autorità comunale di Protezione civile e di Pubblica Sicurezza;

RICHIAMATA la precedente **ordinanza sindacale n. 72 del 12/11/2018** afferente l'oggetto: "Taglio piante e potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale";

PRESO ATTO che, nei giorni scorsi, **è caduto un albero ad alto fusto lungo la strada comunale per frazione Brengaz- all'altezza di fraz. Chaloz di sopra-** fortunatamente appoggiandosi al bosco sottostante e non abbattendosi rovinosamente sulla pubblica via;

CONSTATATA l'attuale crescente incuria dei terreni e la conseguente crescita incontrollata di piante e arbusti a ridosso delle strade carrabili e pedonali e aree a uso comune;

CONSIDERATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 285/92 e DPR 495/92, di **ridurre il pericolo per la pubblica incolumità** derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi da suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quali in particolar modo le strade, le linee elettriche e telefoniche;

DATO ATTO che:

- la sporgenza di siepi, arbusti e rami sulle vie pubbliche e private soggette al pubblico transito viene a costituire ostacolo alle condizioni di transitabilità ed anche alla leggibilità della segnaletica, **specie in concomitanza con eventi meteorologici che caratterizzano le condizioni climatiche della zona;**
- la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti **può causare problemi sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione incendio;**

ATTESO che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora, oltre a restringere e danneggiare le sedi stradali, costituisce **grave pericolo per la circolazione del traffico**, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e pedoni;

ATTESO, altresì, che, al verificarsi di sinistri dovuti a incuria del fronte strada, **possono configurarsi responsabilità civili e penali in capo ai proprietari degli alberi pericolanti che hanno cagionato i danni cadendo sulla pubblica sede stradale.**

RILEVATA la **responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito** qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli Utenti;

VISTO, inoltre, l'**art. 823 del C.p.C.** ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo per via amministrativa nonché avvalendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso anche attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie **ex L. 689/81 e s.m.i.** ed il ripristino d'autorità dello stato dei luoghi senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria;

RITENUTO, pertanto, indifferibile ed urgente **richiedere ai privati proprietari dei suoli di provvedere costantemente ed in modo permanente al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e comunque invadenti le fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le diverse tipologie di infrastruttura ad uso pubblico e di pubblico servizio e transito;**

RITENUTO, altresì, necessario, garantire l'applicazione e l'attuazione delle misure di sicurezza per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità anche in caso di inerzia dei privati, **mediante l'esercizio di poteri sostitutivi del Comune, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore avviso ai privati proprietari inadempienti con recupero delle spese nei loro confronti, con segnalazione ove necessario all'Autorità competente;**

EVIDENZIATO che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, **la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità ma particolarmente in concomitanza con il sopraggiungere della stagione estiva**, per le particolari condizioni climatiche locali che, specialmente su aree di interesse ed accesso nelle frazioni, riducono la visibilità ed espongono gli utenti a maggior rischio di incidente, con grave rischio per l'incolumità dei residenti e passanti e per la mobilità in genere;

VISTI, nella fattispecie, gli artt. **16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)** che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri ed opere di sostegno, ripe, condotte delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

RICHIAMATO, in particolare, l'**art. 29 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (C.d.S.)** che testualmente recita: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.";

ACCERTATO, pertanto, che **i proprietari di tutti i fondi confinanti con le strade pubbliche sono, di fatto e di diritto, tenuti al costante mantenimento delle condizioni di sicurezza tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;**

VISTI, altresì:

- il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (**Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada**) ed, in particolare, l'art. 26;

- gli art. 29 e 7 del D. Lgs 10.09.1993 n.360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;
- il **C.p.C.** ed, in particolare, gli artt. 892 e successivi;
- le **Leggi n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. e n. 15 del 11/02/2005 e s.m.i.**;
- gli **artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.)**;
- lo statuto comunale;

ORDINA

l'istituzione immediata dell'**obbligo permanente** per tutti i proprietari confinanti con le strade regionale, comunali e vicinali ad uso pubblico del Comune di Valtournenche (AO) di:

⌚ **Tagliare siepi**, arbusti e rami che invadono strade pubbliche e marciapiedi, che creano problemi di visibilità alla circolazione stradale o che non consentono il passaggio pedonale e ciclabile ovvero che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,00 dal piano viabile;

⌚ **Abbattere** eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada, o per qualsiasi altra causa;

⌚ **Tagliare i rami** delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, nascondono la segnaletica o ne limitano la leggibilità ovvero diminuiscono o impediscono l'illuminazione delle strade;

⌚ **Potare** gli alberi che possono provocare danni ed interruzioni alle linee elettriche e telefoniche;

⌚ **Rimuovere ramaglie e alberi**, nel più breve tempo possibile, che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, potrebbero cadere sulla strada regionale, comunali o vicinali ad uso pubblico.

Gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti **nell'immediato dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Valtournenche e, comunque, non oltre gg. 30 (trenta) dalla stessa ed in seguito costantemente ripetuti ogni qual volta se ne presenti nuovamente l'oggettiva necessità.**

La presente ordinanza sostituisce e revoca in toto la precedente n. 72 del 12/11/2018 e viene resa nota mediante pubblicazione dell'Albo Pretorio on-line del Comune di Valtournenche;

AVVERTE

1. Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che **nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale**, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche bensì **dovrà essere** rimosso a cura e spese dei proprietari interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e **smaltito a norma di legge**;

2. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di **acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.**

3. Chiunque violi le disposizioni di cui sopra è **soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 29 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 (C.d.S.) nonché alla sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di adempiere alla presente ordinanza;**

4. In caso di inottemperanza al presente provvedimento **l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente nell'effettuazione dei lavori in danno agli inadempienti fatto salvo ogni ulteriore responsabilità.**

5. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, **i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.**

6. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, **ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;**

DISPONE

La massima pubblicità della presente ordinanza, tra l'altro, mediante:

- Affissione nei luoghi pubblici su tutto il territorio Comunale;
- Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune;

L'Ufficio Tecnico è incaricato dell'affissione della presente ordinanza;

Il personale di cui all'art. 12 del C.d. S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e di fare osservare il presente provvedimento;

La presente ordinanza è trasmessa al Comando dei Carabinieri, alla Polizia Locale, all'Ufficio Tecnico del Comune di Valtournenche (AO), alla Forestale di Antey-Saint-André ed al Prefetto di Aosta;

RICORDA

A norma dell'art. 3 comma 4 della L.07/08/1990 n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere violazioni alla Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione al capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971;

Valtournenche, il 28/07/2023

**Sottoscritta dal Sindaco
(CICCO ELISA MAILA)
con firma digitale**